

RISPOSTE AI QUESITI

Cesena, 9^a risposta ai quesiti

ROMAGNA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI RIABILITATIVI A RILIEVO SOCIOSANITARIO PER PERSONE IN CURA PRESSO I "CENTRI SALUTE MENTALE" DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE-DIPENDENZE PATOLOGICHE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. DURATA: 4 ANNI. IMPORTO COMPLESSIVO: €56.150.180,00 ESCLUSA IVA. CIG 721476653F.

NUMERO	QUESITI	RISPOSTA
Quesito n. 88	<p>In relazione alla procedura di gara di cui all'oggetto e con specifico riferimento a quanto previsto all'art. 7 del Disciplinare nella parte denominata "Busta B – Offerta Tecnica" (cfr. p. 34 e ss. del Disciplinare), si presentano le seguenti richieste di chiarimento:</p> <p>a. nel caso in cui il concorrente gestisca una struttura con unica sede operativa in fase di ottenimento dell'autorizzazione quale Comunità Alloggio Salute Mentale con personale dipendente già in forza e intenda partecipare alla Gara in relazione a più di un oggetto, si chiede di confermare che il personale che deve essere indicato nell'offerta tecnica ai fini del soddisfacimento dei requisiti minimi indicati nel capitolato tecnico possa non essere dedicato in via esclusiva ad uno specifico oggetto di gara e che, conseguentemente, nel caso per l'appunto di partecipazione a più oggetti, il concorrente possa indicare nell'offerta tecnica il medesimo personale per ciascuno degli oggetti cui intende partecipare;</p> <p>b. in caso di risposta positiva al chiarimento di cui al precedente punto a), si chiede di confermare che, nell'ambito dell'offerta tecnica, può essere predisposto un unico paragrafo (valevole per tutti gli oggetti di gara cui il concorrente intende partecipare) contenente le informazioni necessarie per la valutazione dei punti 1-2-3 dell'art. 12 del Disciplinare di Gara (dotazione organica complessiva,</p>	<p>A) Si conferma l'interpretazione. B) Le modalità di presentazione dell'offerta tecnica sono rimesse alla discrezionalità dei concorrenti. C) Si ribadisce il concetto che la relazione tecnica deve illustrare le caratteristiche dei servizi offerti e contenere le indicazioni necessarie a valutare le offerte, sia in ordine al possesso delle caratteristiche di minima indicate nel capitolato tecnico, sia in ordine agli aspetti su cui verterà il giudizio di merito tecnico-qualitativo di cui al successivo art. 12, con riferimento ai criteri di valutazione.</p> <p>Al riguardo si osserva che, ad esempio, il criterio di valutazione n. 1 del citato articolo 12 riguarda: <i>"Personale: dotazione organica complessiva, qualifiche professionali, curriculum degli operatori impiegati nell'erogazione del servizio, funzioni, turnistica, descrizione della funzione di coordinamento, modalità di sostituzione del personale"</i>.</p> <p>Ciò premesso, rimane a discrezione dell'OE offerente come rappresentare nella relazione tecnica gli elementi che, ancorché privi delle generalità del personale che si intende impiegare nell'esecuzione dell'appalto, consentano alla Stazione Appaltante di procedere alla valutazione dell'offerta nei termini previsti dal disciplinare di gara.</p>

	<p>qualifiche professionali, curriculum degli operatori impiegati nell'erogazione del servizio, funzioni, turnistica, descrizione della funzione di coordinamento, modalità di sostituzione del personale, Condizioni / azioni preordinate alla limitazione del turn-over del personale, Sistema di pianificazione della formazione del personale, distinta per i vari ruoli professionali impiegati nell'esecuzione del servizio).</p> <p>c) Si chiede inoltre di confermare che, in relazione al personale messo a disposizione, è sufficiente indicare la tipologia di professionalità messa a disposizione (es. educatore, OSS, infermiere, altro personale), senza necessità di fornire un elenco nominativo delle predette professionalità.</p>	
<p>Quesito n. 89</p>	<p>In relazione alla gara in oggetto e precisamente al punto 9) del Disciplinare di Gara avente ad oggetto "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" si chiede di confermare che, ai fini della comprova della sussistenza dei poteri di firma in capo al sottoscrittore della documentazione di gara, è sufficiente presentare copia semplice del verbale del Consiglio di Amministrazione del concorrente con cui viene delegato l'Amministratore Delegato alla sottoscrizione della documentazione necessaria per la partecipazione alla gara</p>	<p>Si conferma</p>
<p>Quesito n. 90</p>	<p>In merito all'ALLEGATO G" si chiedono delucidazioni in merito a come devono quantificati i costi aziendali.</p> <p>Devono essere quantifica su base giornaliera per ogni utente o su base giornaliera su tutti i posti autorizzati?</p> <p>Oppure debbono essere considerati sul totale delle giornate occupazione posto su base quadriennale.</p>	<p>Si ribadisce che gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro devono essere calcolati, per ciascun oggetto di AQ per cui si partecipa, in relazione allo specifico servizio che viene offerto in sede di gara, per tutta la durata dell'accordo quadro e dunque sul totale delle giornate di occupazione su base quadriennale.</p> <p>L'art. 7 – Busta C del disciplinare di gara prevede infatti che i costi/oneri della sicurezza aziendali devono risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche della fornitura, ai sensi dell'art. 95 comma 10 e dell'art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, e</p>

		<p>pertanto devono essere superiori a € 0,00 e non meramente simbolici (rif. Art. 15 del presente Disciplinare). In caso di RTI tutte le imprese facenti parte del raggruppamento indicano i costi relativi alla sicurezza, propri dell'impresa, ovviamente per quanto riguarda la parte del servizio di loro specifica competenza.</p>
<p>Quesito n. 91</p>	<p>Scrivo per avere alcune delucidazioni in merito alla compilazione dell' ALLEGATO E e dell' ALLEGATO G al disciplinare di gara.</p> <p>Per quanto riguarda l'allegato G: - considerato che la società [.....] per la gestione delle proprie strutture si avvale di una cooperativa esterna anche per tutti i servizi socio-assistenziali, tra i costi per la sicurezza che vengono richiesti è possibile fare riferimento ai costi che vengono sostenuti dalla cooperativa in merito alla sicurezza? Tali costi infatti vengono poi di riflesso sostenuti poi anche da [.....] essendo ricompresi in quanto pattuito per la prestazione dei servizi della cooperativa esterna.</p> <p>Per quanto riguarda l'allegato E: - di fatto non c'è interferenza fra committente del servizio e appaltatore svolgendosi le attività appaltate esclusivamente all'interno delle strutture di [.....]; l'allegato 3 di fatto riguarda informativa e gestione interferenze in caso di lavori svolti presso le strutture di AUSL ROMAGNA. In questo caso credo che non sia applicabile la sua compilazione, come mi devo comportare ? Tra l'altro quel duvri ha come titolo "Lavoro di natura intellettuale" che non riguarda il servizi socio-assistenziali.</p>	<p>Allegato G - Nel caso in cui la locuzione "cooperativa esterna" si riferisca al subappalto o ad uno degli istituti previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, si invita al rispetto delle prescrizioni contenute nello stesso art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e nell'art. 10 del disciplinare di gara.</p> <p>Per costi della sicurezza, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 si intendono gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e l'art. 16 del disciplinare di gara a tale riguarda precisa che:</p> <p><i>"Ai sensi dell'art. 95 comma 10 e dell'art. 97 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, l'OE partecipante dovrà indicare (nella busta C dell'offerta economica) i propri costi aziendali – già ricompresi negli importi offerti - concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, i quali devono risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche del servizio (v. Allegato G). La mancata indicazione di tali costi è valutata quale grave inadempimento dell'art. 1176 c.c.</i></p> <p><i>Si precisa che il costo della sicurezza, riguardante i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici, attiene, a titolo esemplificativo, ai costi scaturenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dall'effettuazione della sorveglianza sanitaria ove previsto; - dalla fornitura ai lavoratori dei necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale; - dall'effettuazione dell'attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori; - dalla predisposizione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; - dalla redazione del documento di valutazione dei rischi; - dai provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; - dall'adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di

pericolo grave immediato;
- dall'obbligo di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- dagli obblighi di riunioni periodiche previste dalla normativa sulla sicurezza;
- dall'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione della protezione.”
Ciò premesso, l'O.E. deve indicare in sede di offerta i costi sulla sicurezza “propri” della sua azienda.

Allegato E –

Ai sensi dell'art. 15 del disciplinare di gara e dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i si specifica che il presente appalto non comporta rischi da interferenze e pertanto non necessita di DUVRI.

Nonostante questo:

- poiché lo stesso articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede espressamente che “Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo [.....] b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- poiché non è escluso che personale degli OE aggiudicatari dell'AQ possa accedere, nel corso dell'esecuzione del servizio, ai locali dell'Azienda USL della Romagna;

l'allegato E rappresenta l'informativa prevista dalla normativa sopra descritta e pertanto si conferma la necessità che la stessa venga presentata all'interno della busta A – documentazione amministrativa, così come previsto dall'art. 7, Busta A, punto 8 del disciplinare di gara.